

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10971 Anno 2021
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 26/04/2021

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliati in [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted],
giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in [redacted] Via [redacted], presso
lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato [redacted], giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente -

ORD 21
2021



avverso la sentenza n. [REDACTED]/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2021 dal cons. SOLAINI LUCA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

R.G. [REDACTED]

Rilevato che:

[REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso-sezione distaccata di Conegliano, [REDACTED] chiedendo che fosse accertato l'inadempimento di [REDACTED] (in seguito [REDACTED]) in relazione al servizio di prestazione dei servizi di consulenza e negoziazione di strumenti finanziari correlato al c/c n. [REDACTED] e al conto deposito titoli n. 7 [REDACTED]. Deducevano la violazione degli obblighi contrattuali prescritti dall'art. 17 del d.lgs. n. 415/96, avuto riguardo all'acquisto di 8.000 azioni della [REDACTED] (poi fallita) da loro effettuato in data 26.9.1997 in quanto a ciò indotti dal Direttore della Banca che li aveva rassicurati sulle prospettive di incremento di valore del titolo, onde essi avevano modificato la loro ordinaria operatività, sino ad allora caratterizzata essenzialmente da investimenti in PCT aventi ad oggetto titoli di Stato. Chiedevano, quindi, la condanna della convenuta, quale successore nei titoli giuridici di [REDACTED] (a seguito di fusione), al risarcimento dei danni subiti sia per danno emergente che per lucro cessante. Resistevano gli istituti bancari convenuti.



Il tribunale respingeva le domande formulate dai [REDACTED] sul rilievo che costoro avevano, all'epoca dei fatti, una discreta propensione al rischio e che la condotta della banca era stata conforme ai doveri ad essa imposti dall'art. 17 del decreto Eurosim nei confronti della clientela, attesa la pregressa esperienza degli attori nel settore degli investimenti. Dall'istruttoria era emerso che gli investitori erano stati resi edotti che il titolo [REDACTED] era un titolo in difficoltà e la possibile crescita era legata a un'operazione di salvataggio in atto. Neppure sussisteva una situazione di conflitto d'interessi derivante dalla cessione da parte della banca di azioni proprie.

[REDACTED] e [REDACTED] proponevano appello che veniva rigettato. A sostegno dei propri assunti, il giudice distrettuale, premesso che il giudice di prime cure non aveva affatto ritenuto che gli appellanti fossero "operatori qualificati" rilevava che l'onere di allegazione circa i profili di inadeguatezza dei prodotti finanziari offerti incombeva sugli investitori (tale inadeguatezza, nella specie, era rimasta indimostrata), mentre sugli intermediari incombeva l'onere di dimostrare di avere assolto alle prescrizioni circa l'onere informativo. Inoltre, la deduzione del conflitto d'interessi era nuova. Secondo il giudice di primo grado, la banca non era stata reticente a fornire informazioni, tanto più che non sussisteva né il conflitto d'interessi né l'abuso di informazioni riservate da parte della banca.

[REDACTED] e [REDACTED] ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d'appello di Venezia affidando l'impugnazione a nove motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, anch'esso illustrato da memoria, [REDACTED]

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Considerato che:



Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 17 del d.lgs. n. 415/96, degli artt. 3 e 6 Reg. Consob 8850/94, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione della normativa anche secondaria, in materia d'erogazione di servizi di consulenza finanziaria a risparmiatori non professionali e di esecuzione dei connessi loro ordini di acquisto di strumenti finanziari ad alta volatilità, perché la banca, in assenza delle informazioni sul profilo di rischio del cliente si sarebbe dovuto astenere da qualunque pianificazione del suo patrimonio.

Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 18 comma 5 del d.lgs. n. 415/96, per l'assenza nella vicenda, della prova liberatoria (specifico diligenza richiesta) che avrebbe esonerato da responsabilità la banca, relativamente al rispetto da parte della stessa della diligenza imposta a tutela del risparmio e del mercato, in particolare, la banca convenuta non avrebbe adeguatamente informato i due risparmiatori circa la possibilità del fallimento della banca emittente.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano nuovamente la violazione dell'art. 18 comma 5 del decreto Eurosim, per avere considerato, la Corte di prossimità, necessaria la prova dell'inadempimento della banca che doveva essere offerta da parte dei risparmiatori danneggiati con riferimento al fatto che la stessa banca avrebbe agito in situazione di conflitto d'interessi.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c e dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello non si era pronunciata ovvero con motivazione apparente aveva ritenuto che il direttore ██████ avesse informato i clienti ██████ del possibile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fallimento della società emittente, con conseguente possibile perdita totale dell'investimento effettuato.

Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano il vizio di violazione dell'art. 47 Cost., dell'art. 1176 comma 2 c.c., dell'art. 17 comma 1 lettere a), d), e) del d.lgs. n. 415/96 e dell'art. 3 lettera d) Reg. Consob 8550/94, perché la Corte d'appello non aveva accertato la scorretta interpretazione delle norme da parte del tribunale sul dovere dell'intermediario finanziario di disporre un'autonoma e approfondita conoscenza dei valori mobiliari e del dovere di esatta conoscenza della situazione economica e finanziaria della società emittente.

Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 6 Reg. Consob n. 8850/94 nella parte in cui dispone che gli intermediari autorizzati si astengono dal consigliare o effettuare operazioni con dimensioni eccessive, nonché dell'art. 47 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere valutato l'inadeguatezza dell'investimento in azioni [REDACTED] in termini di eccessività dimensionale dell'investimento, rispetto al rischio di perdita integrale dello stesso, avendo fatto una valutazione soggettiva rispetto alle caratteristiche personali dei ricorrenti (dimensione del proprio patrimonio e pregressi investimenti) e non oggettiva sull'ammontare dell'investimento, indipendentemente dalla tipologia del cliente.

Con il settimo motivo i ricorrenti, deducono il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello giudicato adeguato, per tipologia ed oggetto l'investimento in azioni [REDACTED] ([REDACTED] per un controvalore di £ [REDACTED]) senza considerare lo stato prefallimentare della società emittente.



Con l'ottavo motivo, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., per essersi la Corte d'appello limitata ad affermare che la questione del conflitto d'interessi fosse nuova senza spiegare la predetta novità.

Con il nono motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge, in materia di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti dei risparmiatori e dei connessi doveri di protezione a carico degli intermediari autorizzati, non potendosi considerare adeguato per tipologia ed oggetto, l'esecuzione di un ordine di acquisto di azioni di una società affetta da una strisciante insolvenza.

Il primo motivo è infondato, in quanto alla stregua della normativa primaria e secondaria sui servizi d'investimento finanziario, in caso di rifiuto del cliente di fornire informazioni sulle sue esatte abitudini e propensioni all'investimento, alla banca non era certamente vietato eseguire gli ordini di negoziazione comunque impartiti dal cliente, ma ^{essa} era tenuta ad acquisire le informazioni sul profilo finanziario (entità del patrimonio, ^{delle investitore} pregressi investimenti e obiettivi d'investimento), in conformità della normativa vigente (v. art. 17 del d.lgs. n. 415/96).

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del quarto, quinto, settimo e nono motivo, sia perché la capogruppo [REDACTED] teneva in portafoglio le azioni della [REDACTED], oggetto di vendita da parte della Banca e sia perché le azioni vendute dalla banca agli odierni ricorrenti, appartenevano ad una società che è andata fallita tre mesi dopo tale vendita, pertanto la "specifico diligenza" di cui all'art. 18 comma 5 del d.lgs. n. 415/96 non risulta rispettata, in quanto l'intermediario, non avrebbe dovuto proporre le azioni di una società indebitata prossima all'insolvenza e di cui la capogruppo deteneva le azioni.



Il terzo e ottavo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi sul tema del conflitto d'interessi, sono da respingere, in quanto la Corte d'appello non ha sancito in alcun modo l'inversione dell'onere della prova in tema di dimostrazione dell'esistenza di un conflitto d'interessi, ma ha affermato l'inesistenza di un'allegazione degli attori, nel giudizio di primo grado, in ordine alla situazione di conflitto d'interessi nella quale la banca avrebbe operato ed alla conseguente novità e quindi inammissibilità della deduzione in sede di appello (vedi pp. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Il sesto e nono motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, in quanto i ricorrenti esprimono il proprio disaccordo sulle valutazioni svolte dai giudici di merito sull'adeguatezza dell'investimento rispetto al cd. profilo di investimento dei signori [REDACTED] e chiedono - in maniera non consentita nel giudizio di legittimità - un riesame dei fatti di causa. La valutazione della Corte d'appello è, d'altra parte, congruamente motivata. Inoltre, nel merito del motivo, la Corte d'appello ha accertato che non vi era stata nella specie, alcuna violazione dell'art. 6 del Reg. Consob n. 8850/94 che impone agli intermediari di astenersi dal consigliare o effettuare operazioni non adeguate; infatti, alla luce del rifiuto di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio, l'operazione è stata ritenuta adeguata per la percentuale ridotta dell'investimento rispetto al patrimonio posseduto e alla luce delle pregresse operazioni di acquisto di strumenti finanziari di natura azionaria.

In accoglimento del secondo motivo, assorbiti il quarto, quinto, settimo e nono motivo, rigettati il primo, terzo, sesto e ottavo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di



Venezia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, terzo, sesto e ottavo, assorbe i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 8.1.21. /

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8164 Anno 2021

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 23/03/2021

SENTENZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted] in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
[redacted] presso lo studio
dell'avvocato [redacted] e dell'avvocato
[redacted] che la rappresentano e difendono;

- **ricorrente** -

contro

[redacted], in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, domiciliata in [redacted]
[redacted]
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- **controricorrente** -

nonchè contro

[REDACTED]
[REDACTED];

- intimati -

Nonché da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED];

- ricorrente incidentale -

contro

[REDACTED]
S. [REDACTED];

- intimati -

avverso la sentenza n. [REDACTED]/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 18 giugno 2018, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. [REDACTED]/2016, pubblicata in data 1° giugno 2016, con cui il Giudice di primo grado, pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti dell'attuale ricorrente, in una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

controversia in cui erano stati chiamati in giudizio anche [redacted] (produttrice del motoveicolo), [redacted] (fornitrice del pezzo difettoso) e [redacted] (produttrice del pezzo difettoso), aveva condannato [redacted] alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro [redacted], IVA compresa, oltre accessori, e della somma di euro [redacted], oltre accessori, nonché alle spese del giudizio e di A.T.P., per la vendita allo [redacted] del motociclo nuovo, marca [redacted], targato [redacted] risultato affetto da una pluralità di vizi, tanto da necessitare di interventi di riparazione, sino a quando si era verificato il cedimento della catena di trasmissione, che lo aveva reso inservibile.

Come risulta dalla sentenza impugnata e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della venditrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 130 e 132 del Codice di consumo, ma aveva rigettato la domanda di regresso proposta dalla convenuta nei confronti del proprio venditore, la [redacted], ai sensi dell'art. 131 del Codice di consumo, «*ritenendo insussistenti i presupposti per l'azione di regresso proposta da [redacted], in particolare che fosse stata eseguita la prestazione in favore del consumatore nel senso della sostituzione o riparazione del bene o altrimenti la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale*».

[redacted], secondo il Tribunale, non aveva mai provveduto alla riparazione e/o alla sostituzione della catena di trasmissione del motociclo, né aveva intrattenuto trattative in tal senso con l'acquirente, rimborsando integralmente o parzialmente il prezzo, e pertanto la domanda di "manleva" (*rectius* regresso) andava rigettata.

La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l'art. 131 comma 2 del Codice del consumo prevede che il venditore finale possa agire in regresso nei confronti del produttore,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

entro un anno dall'esecuzione della prestazione e al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato ma solo se abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il consumatore non abbia ottemperato ai rimedi prescritti dalla legge (precedente art 1519-*quinquies* cc, attuale art. 131 del Codice del consumo), non essendo stata eseguita dalla venditrice alcuna riparazione alla catena di trasmissione del motociclo, e che, pertanto, non ricorrano le condizioni di legge per l'esercizio del regresso da parte del venditore finale.

██████████ ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale, in parte condizionato, basato su due motivi.

██████████ ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

██████████ e ██████████ non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Questa Corte, con O.I. n. ██████████/20, depositata in data 5 maggio 2020, ha rinviata la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Nell'imminenza dell'odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da ██████████

Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale

1. Con il primo motivo, lamentando «*Violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 131 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosiddetto Codice del Consumo*», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da ██████████ nei confronti di ██████████ in quanto «*la previsione del 2° comma dell'art. 1519-quinquies (ora 131 d.lgs. n. 206/2005) implica che il venditore possa agire in regresso contro un*»

precedente anello della catena distributiva soltanto ad avvenuta esecuzione della prestazione in favore del consumatore ...».

Ad avviso della ricorrente, l'interpretazione della norma operata dalla Corte di merito sarebbe errata perché non conforme alla sua *ratio* ed alla giurisprudenza formatasi sul punto. La «*ratio della disposizione consistere[bbe] nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità*»; il diritto di regresso sarebbe, pertanto, «*subordinato unicamente alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore concretizzi o sia la conseguenza di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva*». Sostiene la ricorrente che il secondo comma dell'art. 131 Codice del consumo si riferirebbe alla sola ipotesi in cui il venditore abbia già ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore con il precipuo scopo di fissare il termine ultimo entro il quale agire in regresso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato al consumatore. In tale contesto, il riferimento alla "esecuzione della prestazione" avrebbe la funzione di individuare il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione (*dies a quo*) e non potrebbe essere certo inteso quale *conditio sine qua non* per l'esperimento dell'azione di regresso, di talché il venditore ben potrebbe agire in regresso anche promuovendo la relativa azione nell'ambito del giudizio instaurato dal consumatore.

Inoltre, secondo la ricorrente, la nozione di "regresso" di cui all'art. 131 Codice di consumo sarebbe stata utilizzata in maniera impropria dal legislatore, che avrebbe fatto ad essa ricorso in senso atecnico, (v. ricorso p. 15) e la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione che: a) la venditrice si era attivata per eliminare i vizi di costruzione del motoveicolo in questione e in tale "intervento di garanzia" richiesto dal consumatore era stata coinvolta [REDACTED], che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aveva gestito la questione tramite un suo ispettore e b) il Tribunale aveva ritenuto l'assenza dei presupposti per l'esercizio della domanda di regresso/manleva proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] senza considerare che quest'ultima non aveva svolto alcuna eccezione al riguardo nel corso del giudizio e che erano prive di effetto le eccezioni/deduzioni svolte sul punto da [REDACTED] e [REDACTED], non avendo esse alcuna legittimazione attiva/processuale per poter sollevare eccezioni rilevabili esclusivamente e tempestivamente dalla parte interessata [REDACTED].

Infine, l'interpretazione dell'art. 131 del Codice del consumo operata dai giudici del merito svuoterebbe, a parere della ricorrente, anche di ogni significato il disposto dell'art. 106 cod. proc. civ., secondo cui «ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita».

2. Con il secondo motivo, denunciando «Violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 106 c.p.c.», sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ricondotto la domanda di "manleva" dalla medesima parte proposta unicamente all'art. 131 Codice del consumo, omettendo di considerare che [REDACTED], oltre ad essere produttore/costruttore del motoveicolo in questione, è anche il soggetto che ha venduto tale mezzo alla [REDACTED], sicché opererebbero anche le ordinarie norme in materia di compravendita e garanzia dei vizi ex art. 1490 e ss. cod. civ., e che il venditore [REDACTED] non avrebbe sollevato alcuna eccezione in punto di decadenza e/o prescrizione dell'azione ex art. 1495 cod. civ.. Trattandosi di eccezioni rilevabili solo ad istanza della parte interessata, ovvero [REDACTED], la Corte di appello avrebbe errato affermando che «la garanzia della vendita non sia stata fatta tempestivamente valere dal venditore finale, perché [REDACTED]».

██████████ ha proposto l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione verificatasi ai sensi dell'art. 1495 cc ...». Inoltre, risulterebbe per *tabulas* che la raccomandata a.r. del 19 maggio 2007, con cui ██████████ ██████████ ha denunciato il cedimento della catena di trasmissione e il vizio di conformità, sarebbe stata inviata anche alla società produttrice per l'attivazione della garanzia convenzionale ██████████ e tale circostanza sarebbe confermata dalla missiva di riscontro trasmessa da D. ██████████ ██████████ e datata 5 giugno 2007.

Pertanto, trattandosi di preteso vizio non apparente (quello accertato alla catena di trasmissione) e definitivamente accertato solo in corso di giudizio, sarebbe esclusa la prescrizione dell'azione, come pure, ad avviso della ricorrente, ammesso da ██████████ ██████████

Sussisterebbe, altresì, la responsabilità extracontrattuale della società appena indicata per difetto del prodotto che legittimerebbe l'azione di ██████████ secondo tale schema.

3. Con il terzo motivo, deducendo «*Violazione art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Omesso esame della domanda circa la ripartizione delle spese legali*», assume la ricorrente di aver proposto specifico motivo di appello in merito alla ripartizione delle spese di lite operata dal Tribunale e lamenta che la Corte di merito nulla avrebbe motivato sul punto, limitandosi a statuire laconicamente «*le spese di entrambi i gradi, stante la soccombenza devono ...*».

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Ritiene il Collegio che l'interpretazione dell'art. 131 del codice del consumo operata dalla Corte di merito non sia condivisibile, sul rilievo che l'esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.

Ed invero non può sostenersi che la norma in parola – seguendo l'interpretazione fornita dalla Corte di merito – abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole e plausibile *ratio*.

Né alcun argomento a sostegno di una siffatta interpretazione può trarsi dall'art. 1299, primo comma, cod. civ., atteso che anche in relazione a tale norma la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 21/08/2003, n. 12300; Cass. 11/03/1998, n. 2680). In tale ipotesi, come si evince chiaramente dal principio appena richiamato, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione, non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.

Ritiene, invece, il Collegio che l'esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore vada intesa come elemento cui far riferimento per l'individuazione del *dies a quo* del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

exordium praescriptionis per l'esercizio di tale diritto, e tale impostazione trova conferma in quanto affermato pure da autorevole dottrina.

5. Dall'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame dei motivi secondo e terzo del ricorso principale.

Ricorso incidentale

6. Con il primo motivo, espressamente condizionato, del ricorso in scrutinio si denuncia «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 ccc - decadenza dell'azione in tema di vizi*».

Sostiene la ricorrente incidentale che la Corte di merito l'ha ritenuta decaduta ex art. 1495 cod. civ. dall'azione di manleva nei confronti di [REDACTED] e da tale assunto avrebbe fatto derivare la sua condanna alle spese di lite nei confronti di tale società.

Così decidendo, la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l'art. 1495 cod. civ., atteso che i termini per la denuncia e per l'esercizio dell'azione di cui alla predetta norma valgono solo in caso di vizi apparenti, mentre, per i vizi non apparenti, detti termini decorrono alla scoperta, completa ed effettiva, che può ritenersi avvenuta solo se il compratore abbia avuto contezza obiettiva, laddove nella specie trattasi di un preteso vizio (quello alla catena di trasmissione) non apparente e in via di accertamento al momento della instaurazione del giudizio di primo grado. Di tale vizio la [REDACTED] avrebbe avuto conoscenza solo al momento della chiamata in causa effettuata dal venditore [REDACTED] con atto di citazione del 25.3.2009, precisando la ricorrente incidentale di non aver partecipato alla procedura per ATP attivata da [REDACTED] nei confronti del solo venditore), sicché prima della notifica dell'atto di chiamata in causa la ricorrente incidentale non avrebbe potuto denunciare i vizi alla [REDACTED] e a [REDACTED], contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale


Pertanto la [redacted] avrebbe chiamato in causa [redacted] tempestivamente (25 marzo 2009 *dies a quo* per [redacted] che ha notificato a [redacted] atto di chiamata del terzo il 17 luglio 2009), nel rispetto del termine annuale di cui all'art. 1495 cod. civ..

Comunque, la ricorrente incidentale avrebbe rispettato pure il termine annuale di cui all'art. 131 d.lgs. 2006/2005, atteso che nella specie la prestazione richiesta dal consumatore non è stata mai eseguita nel corso del giudizio del primo grado (avendo la ricorrente principale eseguito la prestazione in favore di [redacted] e restituito il prezzo solo dopo la sentenza di primo grado), sicché il termine non era all'epoca ancora scaduto.

6.1. Il motivo all'esame va accolto per quanto di ragione.

Ed invero l'esame delle doglianze proposte nella prima parte del mezzo all'esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

Le doglianze formulate nella seconda parte del motivo del ricorso incidentale condizionato sono fondate laddove la ricorrente incidentale sostiene che l'azione di regresso dalla stessa proposta avrebbe dovuto essere sussunta nella previsione di cui all'art. 131 del codice del consumo, con ogni conseguenza in tema di *exordium praescriptionis*, come già evidenziato esaminando il primo motivo del ricorso principale.

7. Con altro motivo proposto espressamente solo "in via incidentale", rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 cc - decadenza dell'azione in tema di vizi - art. 91 c.p.c.*», si censura la sentenza impugnata in ordine alla disposta condanna di [redacted] [redacted] alle spese di lite del grado di appello, evidenziandosi che la ricorrente incidentale non potrebbe essere considerata decaduta in quanto il *dies a quo*, dal quale decorre il termine ex art. 1495 cod. civ., decorrerebbe per tale società dal 25 marzo 2009, come già detto, e la società ricorrente incidentale avrebbe rispettato il termine annuale di cui all'art. 131 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (un 

anno dalla esecuzione della prestazione in regresso), sicché [redacted] non sarebbe soccombente nei confronti di [redacted] e andrebbe cassato il relativo capo di sentenza impugnato.

7.1. L'esame di tale motivo del ricorso incidentale resta assorbito dall'accoglimento per quanto di ragione del motivo del ricorso incidentale condizionato.

8. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo; va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il restante motivo del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Stante l'accoglimento del ricorso principale e, per quanto di ragione, di quello incidentale condizionato, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo; accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il restante motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.




Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Corte di Cassazione - copia non ufficiale